

## VERBALE DI ACCORDO

OPERA PRIMAZIALE PISANA				C. MUS.
PROTOCOLLO				CULTO
Arrivata il 26/05/10				CULT.
N. 1243				GEN.
Tit. 1, Categ. 7, Fasc. 7				RAG.
AEF	ECON.	UFF. TEC.	PATR. ARC.	
GEN.				

Il giorno 18 maggio 2010 nei locali dell' Opera della Primaziale Pisana

Tra

L' Opera della Primaziale Pisana rappresentata dalla delegazione trattante

e

La Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Opera della Primaziale Pisana

### OGGETTO DELL'ACCORDO

*Orario di lavoro - intervallo tra le due prestazioni lavorative successive*

#### PREMESSO CHE

- in data 10 marzo 2004 l'Opera della Primaziale Pisana e la FPS CISL e la FP CGIL e le rappresentanze sindacali unitarie dell'Opera della Primaziale Pisana hanno stipulato un accordo in merito alla programmazione dell'orario di servizio annuale e all'articolazione dell'orario di lavoro del personale dipendente
- il quadro normativo relativo all'intervallo che deve intercorrere tra due prestazioni lavorative successive prevede che tale periodo sia almeno pari ad 11 ore
- ritenuta la particolare specificità dei servizi che vengono svolti dai dipendenti dell'Opera della Primaziale Pisana, in particolare riguardo gli orari straordinari del personale dell'area della sorveglianza in occasione degli eventi serali organizzati dall'Opera della Primaziale Pisana e dei frequenti cambi turno richiesti dal personale dell'area della vigilanza
- tenendo conto che nella griglia dei turni predisposta periodicamente dal Responsabile area vigilanza e sorveglianza viene comunque sempre osservata la previsione di legge in atto

#### SI E' STIPULANTO QUANTO SEGUE:

- come previsto dalla legge 133/2008, in deroga alle disposizioni normative di carattere generale, nel caso in cui un lavoratore effettui servizi straordinari, la durata minima che deve decorrere fino alla successiva prestazione lavorativa non può essere di norma inferiore alle 8 ore
- in via del tutto eccezionale, e sempre e solamente su richiesta del personale dipendente dell'Opera della Primaziale Pisana, la durata minima tra una prestazione lavorativa e quella successiva può ridursi a 6 ore, purché tale richiesta sia formulata in maniera scritta dal dipendente, sia autorizzata dal Responsabile area di riferimento e non sia fatta più di una volta alla settimana
- in ogni caso, l'Ente si riserva di esaminare caso per caso al fine di valutare la presenza di eventuali fattori che potrebbero compromettere il regolare svolgimento del servizio, oltre che incidere sul naturale recupero psico-fisico degli interessati

Letto e sottoscritto

Per le rappresentanze Sindacali

RSU

*Marciano Galli*  
*Andrea Bartoloni*  
*M. Di Peco*

Per la Delegazione trattante

*[Signature]*  
*[Signature]*